

REGOLAMENTO DI IGIENE PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE

Art.148

(Misure di lotta agli animali nocivi e molesti : contenimento della zanzara tigre)

1. Al fine di evitare la proliferazione della zanzara tigre, limitando lo sviluppo delle larve e prevenendo l'annidamento degli adulti, è vietato lo scarico ed il deposito di rifiuti sul suolo pubblico e privato, anche per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, che favorisca lo sviluppo di larve di zanzara tigre; inoltre dal mese di aprile al mese di ottobre è vietato:

- a) il deposito e l'abbandono, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali sia possibile la raccolta di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- b) il mantenimento di condizioni che creano ristagno di acqua, causato da materiale depositato all'esterno.

2. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di aree e terreni – dal mese di aprile al mese di ottobre – provvedere a:

- a) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo a specifici prodotti di sicura e comprovata efficacia larvicida, con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta;
- b) procedere, ove siano presenti contenitori o altri manufatti, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro stabile collocazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o altri fenomeni, oppure, procedere alla loro chiusura ermetica; qualora ciò non sia possibile, si rimanda al trattamento delle acque contenute come indicato nel precedente punto a);
- c) svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori (es. pesci rossi o pesci gambusia);
- d) provvedere al taglio periodico dell'erba e della vegetazione, nei cortili e nei terreni dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, onde evitare l'annidamento di adulti di zanzara tigre;
- e) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua.

3. È inoltre necessario per i proprietari e i conduttori provvedere a :

- a) mantenere le scarpate ferroviarie, altre scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti, onde evitare lo sviluppo di larve o l'annidamento di adulti di zanzara tigre;
- b) curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque.

4. È fatto obbligo inoltre, dal mese di aprile al mese di ottobre, ai proprietari e gestori di aree ortive :

- a) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o irrigazione;
- b) procedere alla chiusura dei bidoni mediante rete zanzariera integra ben tesa o coperchio ermetico.

5. È fatto obbligo inoltre, dal mese di aprile al mese di ottobre, a:

- soggetti proprietari o gestori di depositi, di attività artigianali, industriali o commerciali, di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero e di rifiuti in genere;
- a proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- a gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole;

di:

- a) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- b) in caso non sia possibile applicare i provvedimenti di cui al punto precedente, eseguire trattamenti di disinfezione larvicida in ogni focolaio larvale presente, preferibilmente utilizzando prodotti a base biologica, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso;
- c) chiudere adeguatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua.

6. Lo stato di degrado conseguente all'abbandono di cantieri edili, nel caso in cui presentino condizioni di criticità igienico sanitaria, deve essere risolto da parte della proprietà.

7. Per quanto attiene alcune particolari situazioni di criticità, il Comune adotta ulteriori azioni atte alla prevenzione e alla comunicazione con i soggetti interessati, anche tramite l'emissione di ordinanze integrative. Inoltre possono essere adottate ulteriori azioni volte al contenimento dell'infestazione e all'immediato abbattimento degli insetti vettori.

8. Possono essere irrogate le sanzioni dell'art 344 del RD 1265/34. Distinti provvedimenti sanzionatori possono essere emessi per ognuna delle seguenti problematiche individuate, quali :

- a) bidoni in aree ortive;
- b) tombini non trattati;
- c) altri focolai larvali;
- d) mappali catastali in condizioni di vegetazione incolta, limitatamente ad aree urbane e limitrofe;
- e) mancato rispetto di quanto indicato all'art. 148, comma 5.

9. Si applicano le sanzioni dell'art 7bis del Dlgs 267/00, comprese tra 150 a 450 euro, per inottemperanza a quanto previsto da ordinanze di cui all'art. 148, comma 7.

10. Il Comune può emettere apposite circolari per definire le modalità operative del sanzionamento medesimo.